



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0013269 - 02/10/2015
USCITA
Allegati : 0

FM/COO: adv

Roma, 02 OTT. 2015

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di FOGGIA
Via della Repubblica 25
71121 Foggia (FG)

inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 156/2015_ Trasferimento partecipazioni di srl da parte di iscritto nella sezione B

Si fa seguito al quesito pervenuto in data 9 giugno u.s., con cui codesto Ordine ci chiede di sapere se un iscritto nella sezione B dell'Albo può svolgere l'attività di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata di cui alla legge n. 133/2008.

In merito a tale richiesta, si premette quanto segue.

Con l'art. 36, comma 1-*bis*, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, in vigore dal 22 agosto 2008, è stata approvata una particolare procedura di deposito presso il registro delle imprese degli atti di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata.

La norma citata dispone che "l'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'art. 31, comma 2-*quater*, della legge 24 novembre 2000, n. 340. In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma. Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma".

In virtù del richiamo all'art. 31, comma 2-*quater*, della l. n. 340/2000, la norma in commento individua negli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali" i soggetti idonei a rivestire il ruolo di intermediario nella procedura di deposito. Per effetto di quanto disposto dall'art. 78, comma 1, del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139 (Ordinamento della professione di dottore commercialista e di esperto contabile), tale competenza deve ritenersi attribuita esclusivamente agli iscritti nella sezione A dell'Albo.

La norma di coordinamento da ultimo citata dispone, infatti, che a decorrere dal 1° gennaio 2008 i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami

agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del d.lgs. 139/2005 debbano intendersi riferiti agli iscritti nella Sezione A - Commercialisti dell'Albo.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale
Francesca Maione

